

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

concernente

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) in materia di promozione dell'agricoltura biologica"

Illustri Consiglieri,

con il presente disegno di legge si propone di disciplinare *ex novo* l'agricoltura biologica, con l'intento di riorganizzare la materia, aggiornando l'impianto normativo provinciale vigente, contenuto nel Capo I del Titolo II della legge provinciale sull'agricoltura, risalente all'entrata in vigore della medesima legge provinciale nel 2003 e da allora mai modificato, nonché di dare spazio alle emergenti esigenze del settore, attraverso la costituzione e lo sviluppo di soggetti aggregativi rappresentativi del territorio e la valorizzazione di attività e iniziative di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione per l'intero settore.

In particolare, il presente disegno di legge si propone di:

- attuare la più recente normativa dell'Unione europea in materia, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il Regolamento (CE) 2007/834 del Consiglio e che sarà applicabile dal 1° gennaio 2022, così innovando, tra l'altro, la disciplina del sistema di certificazione e introducendo la disciplina della certificazione di gruppo;
- favorire l'utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico attraverso l'introduzione e la valorizzazione di attività e iniziative di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione;
- promuovere e sostenere la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici di interesse provinciale, quali realtà aggregative di soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale di riferimento;
- rivedere il sistema di controllo e di vigilanza in materia ed il relativo apparato sanzionatorio.

In conseguenza della nuova disciplina dell'agricoltura biologica, sono apportate le conseguenti e necessarie modificazioni alla legge provinciale sull'agricoltura 2003, in particolare al Capo I del Titolo II, che cambia la sua rubrica e vede introdotti nuovi articoli e sostituiti altri ad oggi vigenti.

Con il presente disegno di legge, inoltre, vengono introdotte talune modificazioni al Titolo I della medesima legge provinciale sull'agricoltura 2003 con il fine di integrare nuove tipologie agevolative per il settore dell'acquacoltura, delle produzioni vegetali e dell'agricoltura biologica.

Specificatamente, il disegno di legge si compone di tre capi: il Capo I che apporta le modificazioni agevolative di cui poc'anzi al Titolo I della legge provinciale n. 4 del 2003; il Capo II che apporta modificazioni al Capo I del Titolo II della medesima legge provinciale n. 4 del 2003,

dettando la nuova disciplina dell'agricoltura biologica provinciale; il Capo III che detta le disposizioni transitorie e finali.

Passando a un esame puntuale dell'articolato del presente disegno di legge, si illustrano in sintesi i seguenti elementi di commento.

Art. 1 - Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta introduce la previsione di un contributo a copertura delle spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione dei pesci a favore delle aziende che intendono passare dalla produzione tradizionale a quella biologica. Il contributo è fissato nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, in applicazione della normativa *de minimis* vigente nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta introduce, nell'ambito dell'articolo dedicato alle agevolazioni per le produzioni vegetali, la previsione di un contributo per l'acquisto di macchine e attrezzature per le strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione di tali produzioni che, come per le altre iniziative contemplate dalla medesima norma vigente, sarà finanziabile nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa interviene sulla norma relativa all'agevolazione delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico, per un verso, nel senso di limitare ad un periodo massimo di 5 anni la concessione del contributo, per un altro, nel senso di prevedere che le domande di agevolazione possano essere presentate, oltreché dall'operatore, anche dall'organismo di controllo autorizzato prescelto dall'operatore. L'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di presentazione della domanda nonché della documentazione necessaria da allegare, viene rimessa ad un deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta prevede l'integrazione del Sistema informativo agricolo provinciale (c.d. SIAP) con le informazioni riguardanti le superfici gestite con metodo biologico, assicurando l'allineamento con le informazioni contenute nell'analogo sistema informativo agricolo di livello statale.

Art. 5 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta aggiorna la rubrica del Capo I del Titolo II della LP n. 4 del 2003 in coerenza con le modifiche apportate dal presente disegno di legge.

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa definisce l'oggetto e le finalità della disciplina dell'agricoltura biologica, riconoscendo il ruolo ambientale, sociale ed economico del settore in quanto diretto alla salvaguardia della biodiversità, delle risorse naturali e del benessere degli animali, alla garanzia della sicurezza alimentare e della qualità degli alimenti, alla tutela del consumatore, alla tutela del paesaggio rurale e della salute, nonché alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale.

Relativamente all'oggetto, la norma proposta definisce il campo di applicazione della nuova disciplina sull'agricoltura biologica - individuato nei prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, e i prodotti derivanti da tali prodotti, qualora questi siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, o siano destinati ad esserlo - e precisa che la medesima è dettata per l'attuazione della più recente normativa europea in materia di agricoltura biologica, per favorire la partecipazione e la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale al sistema di controllo del settore nonché con il fine di favorire lo sviluppo e la promozione della produzione biologica nel territorio provinciale.

Infine, la proposta normativa chiarisce che rientra nel campo di applicazione del presente disegno di legge anche l'agricoltura biodinamica, se la relativa produzione è realizzata nel rispetto della normativa europea in materia di agricoltura biologica.

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta detta disposizioni in ordine alle definizioni in materia biologica applicabili in ambito provinciale, per un verso, rinviando a quelle contenute nella normativa europea, per un altro, fornendo talune specifiche definizioni rilevanti ai fini della comprensione del testo del presente disegno di legge, quali quelle di "filiera biologiche provinciali", "filiera biologica agroalimentare corta locale", "controllo" e "vigilanza".

Art. 8 - Introduzione degli articoli 66 bis e 66 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta introduce nell'impianto normativo provinciale vigente due nuove disposizioni, l'articolo 66 bis e l'articolo 66 ter.

L'articolo 66 bis individua le iniziative di promozione, sperimentazione, ricerca, formazione e assistenza tecnica che la Provincia intende promuovere ovvero che la medesima può attivare nell'ambito ed in favore del settore biologico. Tali iniziative possono riferirsi, ad esempio, ad azioni:

- ≡ promozionali volte a aumentare l'impiego di prodotti biologici nelle preparazioni alimentari, valorizzando l'uso di prodotti biologici locali nella ristorazione collettiva pubblica e privata;
- ≡ di sostegno alla costituzione di filiere biologiche agroalimentari corte locali e all'avvio di mercati locali dell'agricoltura biologica;
- ≡ di sostegno allo sviluppo dell'apicoltura condotta con metodo biologico;
- ≡ finalizzate alla conoscenza delle tematiche e dei metodi relativi all'agricoltura biologica, comprese l'organizzazione e la partecipazione a mostre, incontri e convegni;
- ≡ di sostegno allo sviluppo delle attività di formazione, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico rivolte agli operatori biologici;
- ≡ finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- ≡ per la promozione di iniziative di sperimentazione, ricerca, formazione e assistenza tecnica, anche attraverso il coinvolgimento della Fondazione Edmund Mach.

L'articolo 66 ter, invece, introduce la disciplina dei distretti biologici sul territorio provinciale, ne definisce gli elementi caratterizzanti, le finalità e le modalità costitutive. In tale ambito, il distretto biologico viene definito quale sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola caratterizzato da una presenza significativa della produzione biologica all'interno dell'ambito agricolo del distretto, dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali, dall'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito del distretto, nonché dalla presenza di aree paesaggisticamente rilevanti. Viene previsto, inoltre, che i distretti biologici si costituiscano tramite un accordo tra soggetti pubblici e privati di ambiti omogenei e, a tal fine, si individuano i contenuti minimi che tale accordo deve definire. Infine, viene stabilito che i distretti biologici sono riconosciuti con deliberazione della Giunta provinciale cui spetta definire, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti medesimi.

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta individua la Provincia quale autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di produzione biologica sul proprio territorio, prevedendo che all'attuazione del sistema di controllo provvedono anche gli organismi di controllo competenti ad operare in ambito provinciale. La medesima proposta individua, inoltre, nella Provincia anche l'autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.

Infine, la proposta normativa prevede la possibilità per la Provincia di concedere deroghe all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico e alla produzione non biologica nonché ulteriori deroghe alle norme di produzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea.

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa chiarisce quali sono gli organismi di controllo che possono svolgere le proprie funzioni sul territorio provinciale e stabilisce che, a tal fine, i medesimi sono tenuti a presentare un'apposita comunicazione alla struttura provinciale competente.

Art. 11 - Introduzione dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa stabilisce quali sono le attività proprie degli organismi di controllo, operando un rinvio alla disciplina statale in ordine alle modalità di svolgimento delle medesime ed alle misure da applicarsi agli operatori nel caso in cui vengano riscontrate infrazioni, irregolarità o inosservanze riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti.

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa elenca gli obblighi cui sono tenuti gli organismi di controllo nell'espletamento delle proprie attività di controllo. Tra questi obblighi, sono compresi quelli da assolversi nei confronti della struttura provinciale competente, che hanno perlopiù carattere informativo o collaborativo. E' previsto, in particolare, l'obbligo di collaborare e partecipare ad azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e comparti produttivi biologici secondo l'indicazione ed in coordinamento con la medesima struttura provinciale.

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta definisce i contenuti dell'attività di vigilanza che la Provincia svolge nei confronti degli organismi di controllo, prevedendo che tale attività sia svolta anche in collaborazione con altre autorità provinciali, regionali e nazionali competenti, sulla base di accordi e protocolli di intesa che prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche elettronico, di documenti e informazioni.

Inoltre, viene stabilito che, qualora l'autorizzazione di un organismo di controllo dovesse essere revocata da parte delle competenti autorità statali, gli operatori debbano provvedere alla scelta di altro organismo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca da parte della struttura provinciale competente.

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta definisce la disciplina sanzionatoria per gli organismi di controllo e per chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dei medesimi o di loro unità organizzative, per un verso, operando un rinvio alla disciplina statale quanto all'individuazione delle fattispecie di violazioni e delle relative sanzioni pecuniarie, per un altro, introducendo una sanzione pecuniaria residuale per le violazioni non espressamente previste dalla citata disciplina statale nonché per le altre violazioni del presente disegno di legge e del relativo regolamento di esecuzione; stabilisce che le

somme riscosse, in osservanza della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sono introitate nel bilancio della Provincia; dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata, secondo i criteri da essa stabiliti, ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti; introduce, infine, l'istituto del temperamento sanzionatorio previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative), rimandando al regolamento di esecuzione l'individuazione delle violazioni per le quali si applica.

Art. 15 - Introduzione degli articoli 71 bis e 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa introduce due nuove disposizioni in materia di certificazione biologica.

L'articolo 71 bis opera un rinvio alla normativa europea relativamente alla disciplina del sistema di certificazione.

Analogamente, l'articolo 71 ter opera un rinvio alla normativa europea relativamente alla disciplina della certificazione di gruppo, rimandando al regolamento di esecuzione la possibilità di definire la disciplina di dettaglio necessaria a darvi attuazione. Nell'ambito di questa, in particolare, viene previsto che possano essere stabiliti i requisiti strutturali, economici e le responsabilità dei membri del gruppo, le caratteristiche soggettive, la composizione e la dimensione del gruppo, nonché i sistemi dei controlli e di tracciabilità interni.

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta elenca gli obblighi cui sono tenuti gli operatori biologici. Perlopiù, si tratta di adempimenti di carattere amministrativo e informativo da assolvere nei confronti degli organismi di controllo nonché di adempimenti di carattere esecutivo connessi all'applicazione delle misure adottate a loro carico a fronte di inadempienze della normativa in materia di agricoltura biologica. La medesima proposta, inoltre, prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possano essere definiti la forma, i contenuti e i requisiti che devono avere le registrazioni, le dichiarazioni, la documentazione e le misure pratiche adottate da parte degli organismi di controllo.

Art. 17 - Introduzione dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta definisce la disciplina sanzionatoria per gli operatori biologici, individuando le fattispecie di violazioni amministrative e le relative sanzioni pecuniarie; definisce la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri della microimpresa; stabilisce che le somme riscosse, in osservanza della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sono introitate nel bilancio della Provincia; dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata, secondo i criteri da essa stabiliti, ogni cinque anni in

misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti; introduce, infine, l'istituto del temperamento sanzionatorio previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative), rimandando al regolamento di esecuzione l'individuazione delle violazioni per le quali si applica.

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

La norma proposta prevede l'elenco provinciale degli operatori biologici, disponendo che ad esso possano essere iscritti tutti gli operatori operanti sul territorio provinciale che sono stati riconosciuti idonei mediante l'emissione della certificazione rilasciata dal prescelto organismo di controllo.

L'elenco è pubblico ed è aggiornato annualmente.

Art. 19 - Introduzione degli articoli 74 bis e 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

La proposta normativa introduce due nuove disposizioni nell'ambito della legge provinciale sull'agricoltura.

L'una, l'articolo 74 bis, detta disposizioni in ordine al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici operanti sul territorio provinciale, prevedendo che al medesimo vi provvede la Provincia secondo le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina statale; l'altra, l'articolo 74 ter, stabilisce i contenuti del regolamento di esecuzione della nuova legge, prevedendo che il medesimo sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale ultima.

Art. 20 - Abrogazioni

La norma dispone l'abrogazione di due disposizioni della vigente legge provinciale sull'agricoltura e, in particolare, dell'articolo 73 "Controllo sugli operatori", essendo state le relative disposizioni recepite nell'ambito della nuova disciplina recata dal presente disegno di legge, e dell'articolo 76 "Disposizioni transitorie", in quanto disposizioni che hanno esaurito i loro effetti e, con ciò, ad oggi superate.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo dispone circa le norme transitorie affinché, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, non si verifichino casi di incertezza amministrativa, con particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni inerenti il sistema di controllo e di vigilanza e delle relative conseguenti sanzioni pecuniarie. Specificatamente, viene previsto che fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della nuova disciplina, cui spetterà anche definire le fattispecie di violazioni cui si applica l'istituto del temperamento sanzionatorio, trova applicazione la disciplina ad oggi vigente

concernente i controlli degli operatori e gli obblighi a carico di questi ultimi, nonché quella concernente la vigilanza sugli organismi di controllo ed i relativi obblighi e sanzioni; infine, l'articolo dispone che la disciplina relativa al sistema di certificazione e alla certificazione di gruppo sarà applicabile dal 1° gennaio 2022, ovverosia dalla data a partire dalla quale troverà applicazione la normativa europea in materia biologica dettata con il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

La norma detta le disposizioni finanziarie per garantire la copertura del presente disegno di legge, in particolare in relazione alle agevolazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 8.

Trento, 9 aprile 2021

PROPONENTE

Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca

- Giulia Zanotelli -